

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1333

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati MEMMI, MELELEO

Presentata il 22 febbraio 1984

Norme per il riscatto delle concessioni delle reti ferroviarie della Circumvesuviana e della penisola salentina

ONOREVOLI COLLEGHI! — Sono note le condizioni di estrema difficoltà in cui si dibattono la quasi totalità delle aziende esercenti ferrovie in regime di concessione a causa delle crescenti perdite di esercizio il cui ripiano da parte del Ministero dei trasporti — tranne che per quattro aziende — è incompleto (al massimo sino all'80 per cento) e non tempestivo.

Ciò costringe le concessionarie a far ricorso, sempre con maggiore larghezza, ai finanziamenti bancari, trascinandosi anche situazioni debitorie pesantissime, oltre che con gli istituti di credito, con gli enti previdenziali e fornitori, il che dà origine all'insorgere di oneri extra-aziendali per interessi passivi che aggravano ancor più una situazione già insostenibile.

Peraltro, anche il reperimento dei fondi è difficilissimo in quanto le anticipazioni bancarie hanno assunto una forma di immobilizzo sgradita al sistema bancario stesso. Sta di fatto che ogni mese è perfino incerta la corresponsione delle paghe al personale, per la estrema difficoltà che le aziende esercenti incontrano per reperire i necessari finanziamenti che condizionano, ovviamente, anche gli indispensabili interventi di manutenzione degli impianti e del materiale rotabile.

In relazione a tale situazione, tra le aziende di maggiore dimensione che hanno manifestato la loro disponibilità per porre termine al rapporto concessionale sono da annoverare quelle esercenti le reti ferroviarie della Circumvesuviana e

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

della penisola salentina, in concessione rispettivamente, alla SpA Strade ferrate secondarie meridionali e alla SpA Ferrovie del sud-est.

Il capitale sociale della prima appartiene al gruppo IRI che ha però manifestato già da tempo l'intenzione di dismettere tale ramo di pubblico trasporto considerato del tutto anomalo nel complesso delle attività cui l'istituto stesso è preposto.

Sia la rete della Circumvesuviana (chilometri 144) sia quella delle sud-est (chilometri 474) costituiscono complessi di rilevante importanza per la mole di traffico cui debbono assolvere e per lo sviluppo economico e sociale recato nelle zone di rispettiva competenza.

Le concessionarie svolgono un servizio da oltre mezzo secolo, ma le difficoltà recate dal profondo mutamento delle condizioni economiche verificatesi nel particolare settore dei trasporti pubblici, rendono ogni giorno sempre più problema-

tico svolgere il servizio nelle necessarie condizioni di sicurezza e regolarità, con evidenti pregiudizi per l'utenza.

Le esercenti, infatti, vivono attualmente « alla giornata » con difficoltà finanziarie continue che non permettono di programmare convenientemente gli interventi manutentivi in quanto le risorse reperibili sono essenzialmente indirizzate al pagamento delle retribuzioni che, delle spese di esercizio rappresentano oltre l'80 per cento.

La pubblicizzazione dei due complessi, che il personale dipendente e gli enti locali peraltro sollecitano, può realizzarsi attraverso l'istituto del riscatto delle concessioni contemplato dal testo unico approvato con regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447.

E ciò che l'unità proposta di legge si propone, unitamente all'approvazione di altre due norme tese al miglioramento degli aspetti finanziari di tutte le ferrovie del settore.

PROPOSTA DI LEGGE

PAGINA BIANCA

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Sono riscattate le concessioni delle ferrovie costituenti la rete Circumvesuviana in concessione alla SpA Strade ferrate secondarie meridionali e la rete della penisola salentina in concessione alla SpA Ferrovie del sud-est e ne è autorizzata la gestione diretta, da parte del Ministero dei trasporti - Direzione generale MCTC - a mezzo di un commissario e di un vice-commissario nominati, per ciascuna rete ferroviaria, dal Ministro dei trasporti.

La gestione diretta del Ministero dei trasporti come sopra autorizzata, cessa allorché diviene operativa, per le regioni Campania e Puglia, la delega delle funzioni in materia di ferrovie in concessione, di cui all'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

La consegna dei beni, dei compendi ferroviari dislocati nelle zone di rispettiva competenza delle due reti ferroviarie, di cui agli articoli 186 e 187 del testo unico approvato con regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447, dalle società concessionarie alle gestioni governative è effettuato entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Il corrispettivo da corrispondere alle società è determinato ai sensi degli articoli 188 e 192 del testo unico medesimo con riferimento alla data della consegna.

Per il periodo intercorrente fra la data della consegna e quella della completa erogazione alle società del corrispettivo di cui al comma precedente saranno corrisposti gli interessi calcolati a norma dell'articolo 35 del capitolato generale d'appalto per le opere di competenza del Ministero dei lavori pubblici, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 1962, n. 1063 come modificato dall'articolo 4, secondo comma, della legge 10 dicembre 1981, n. 741.

Per l'esercizio effettuato dalle due concessionarie fino alla consegna delle linee,

il Ministero dei trasporti è autorizzato a procedere al ripiano dei disavanzi annui riconoscibili per il periodo pregresso, operando la revisione della sovvenzione ai sensi della legge 8 giugno 1978, n. 297, per gli esercizi della ferrovia Circumvesuviana, con inclusione, in unica soluzione, dei residui oneri di cui all'articolo 3 della legge 1° marzo 1968, n. 187, e procedendo ad una ulteriore revisione della sovvenzione annua, oltre a quella già effettuata ai sensi della legge 29 novembre 1971, n. 1080, per gli esercizi delle Ferrovie sud-est.

Al fine di mantenere l'unicità di ciascuna azienda esercente per il miglior coordinamento dei servizi svolti e per il conseguimento di maggiori economie di gestione, i commissari governativi continuano ad esercitare, previo assenso delle regioni competenti, i servizi di trasporto integrativi dei servizi ferroviari in atto esercitati dalle società concessionarie, istituendo contabilità separate per il ripianamento degli eventuali disavanzi d'esercizio da parte delle regioni medesime. I beni o le quote dei beni di proprietà sociali dei relativi compendi concessionali passeranno in proprietà dello Stato dietro pagamento del prezzo di stima determinato d'accordo fra le parti o, in mancanza d'accordo, con la procedura di cui all'articolo 192 del testo unico 9 maggio 1912, n. 1447 con gli interessi calcolati come al quinto comma.

Sulla base delle stime dell'Amministrazione, che dovranno essere effettuate entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge potranno essere erogati, anche in pendenza degli eventuali arbitrati, acconti alle due società in misura proporzionale alle stime stesse.

ART. 2.

È elevato al 90 per cento il limite massimo degli acconti annui che il Ministero dei trasporti è autorizzato a concedere, ai sensi dell'articolo 27 della legge 7 agosto 1982, n. 526, alle aziende esercenti ferrovie in regime di concessione,

sulle maggiori perdite di esercizio verificatesi rispetto a quelle considerate per la determinazione delle sovvenzioni annue già accordate.

ART. 3.

Agli interventi finanziari effettuati, e da effettuare dall'Amministrazione dello Stato a copertura delle perdite di esercizio delle aziende esercenti pubblici servizi di trasporto, non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 28, secondo comma, e 29, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni.

ART. 4.

All'onere derivante dai corrispettivi di cui all'articolo 1, valutabile in lire 15 miliardi, si provvede, per l'anno finanziario 1984, con le somme iscritte al capitolo 1652 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti.

Eventuali maggiori oneri faranno carico allo stesso capitolo nel successivo esercizio finanziario.

Il Ministero del tesoro è autorizzato ad apportare le conseguenti variazioni di bilancio.